

ATTO DI INDIRIZZO EX ARTICOLO 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267, SUI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 7, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N.175

1. Premessa

In base all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito anche *“Testo unico”*), *“Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori [...] che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti dalle altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico [...] Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso i risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”*.

Ai sensi del successivo comma 7, peraltro, *“Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,*

n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166".

In base al predetto articolo 4, comma 4, secondo periodo, *“il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*.

Ad oggi, non essendo ancora stato emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell'art. 11, continua ad applicarsi – a quasi cinque anni dall'entrata in vigore del Testo unico - la previsione del comma 7, il che ha determinato l'emersione di una serie di criticità evidentemente non previste dal legislatore perché strettamente connesse all'ultrattività di una disposizione la cui operatività doveva essere limitata a un breve periodo transitorio.

La rigidità letterale del comma 7, infatti, comporta alcune difficoltà applicative e genera perplessità sotto il profilo della ragionevolezza, anche considerato il perimetro soggettivo di applicazione - tale da ricomprendere (come condivisibilmente chiarito dalla Struttura ex art. 15 del Testo unico di cui si darà conto oltre) tutte le società a controllo pubblico - con riferimento a società che presentino, rispetto al 2013, un parametro non significativo, per non aver erogato compensi agli amministratori, ovvero per aver erogato compensi assai contenuti, anche in ragione, in allora, di una conformazione e struttura societaria superata alla data in cui deve procedersi all'applicazione del predetto comma 7 dell'art. 11 del Testo unico.

Di qui l'opportunità, ancor più giustificata alla luce dell'anomala e impreveduta ultrattività della disposizione e considerato che il decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6 del Testo unico non pare di prossima emanazione, di procedere a un approfondimento per verificare se sussistano margini che consentano un'applicazione più flessibile, *in parte qua*, della disposizione, al ricorrere di determinate condizioni, connotate da esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa (della cui esplicazione la società a controllo pubblico costituisce uno dei diversi moduli contemplati dal legislatore) e di compatibilità con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento.

2. Il testo previgente dell'articolo 4, comma 4, d.l. 95/2012 e l'interpretazione della Corte costituzionale.

Nella versione previgente, l'art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012 (come sostituito dall'art. 16, comma 2 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con mod. dalla

l. 11 agosto 2014, n. 114), stabiliva, per quel che qui rileva, che “*Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri [...]. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 [...]*”.

Come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. 229/2013), l’ambito di applicazione di tale disposizioni (e più in generale, dell’intero articolo 4) è definito in negativo dai commi 3 e 13, i quali espressamente individuano una serie di società controllate dalle pubbliche amministrazioni sottratte al regime dettato dall’art. 4, fra le quali vi sono, in primo luogo, le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica; il che – secondo la Consulta – è confermato dalla lettura sistematica delle “*disposizioni dell’art. 4, le quali più volte fanno riferimento a società controllate che svolgono servizi in favore delle pubbliche amministrazioni (già nel comma 1), che sono “strumentali” all’attività delle medesime (ad esempio, al comma 7)*”.

Di modo che la disposizione di cui all’articolo 4, comma 4, è stata introdotta nell’ordinamento per un’applicazione limitata alle sole società *strumentali* controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato.

3. Il perimetro soggettivo di applicazione dell’articolo 11, comma 7, alla luce dell’interpretazione dell’art. 4, comma 4, secondo periodo all’esito dell’intervento abrogativo del Testo unico.

L’art. 28 primo comma, lett. o), del TUSP ha abrogato il primo e terzo periodo dell’art. 4, comma 4, d.l. 95/2012, lasciando in vita, dunque, soltanto il secondo periodo (espressamente richiamato dall’articolo 11, comma 7, del TUSP) il quale dispone, come ricordato, che “*A decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013*”.

Una prima difficoltà applicativa deriva dal fatto che la norma, rimasta monca, fa generico riferimento a “*tali società*”, per le quali – come si è visto – nella formulazione *ante* TUSP dovevano intendersi quelle di cui al primo periodo (società strumentali controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell’intero fatturato).

Occorre quindi domandarsi se i limiti previsti dal secondo periodo dell’art. 4, comma 4 operino per tutte le società controllate da amministrazioni pubbliche, in virtù del richiamo operato *ex art.* 11, comma 7 del TUSP, oppure restino circoscritti, come era *ab origine*, alle sole società considerate dall’abrogato primo periodo (dell’art. 4, comma 4 cit.).

Sul punto risulta decisivo il rilievo in base al quale – come ha osservato la Corte dei conti (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, del. n. 29/2020/PAR) - si tratta di disciplina destinata a essere superata dal sistema dettato al comma 6 dell’art. 11 del TUSP, che verrà applicato a tutte le società a controllo pubblico, senza distinzione di sorta; e poiché l’art. 11 del TUSP si applica a tutte le società a controllo pubblico, anche la disciplina transitoria contemplata nel comma 7 del medesimo articolo 11 (nell’ambito della quale è scomparso il riferimento alla tipologia della società ed è rimasta esclusivamente l’indicazione del limite percentuale) non può che ricomprendere tutte le società a controllo pubblico, unificando così in un’unica previsione il trattamento dei compensi e senza che possa essere individuata alcuna sottocategoria di società a controllo pubblico estranea alla disciplina transitoria.

Il rinvio del TUSP all’art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012, insomma, va inteso come circoscritto unicamente al parametro di determinazione del compenso previsto dalla previgente disciplina, senza che rilevi l’originario perimetro soggettivo determinato dal riferimento all’abrogato primo periodo; il che è del tutto ragionevole posto che, diversamente opinando, le abrogazioni apportate dalla lett. *o*) dell’art. 28 del TUSP determinerebbero un vuoto normativo con riferimento ai compensi dei consigli di amministrazione delle società a controllo pubblico diverse da quelle di cui all’art. 4, comma 4, primo periodo, d.l. 95/2012.

Tale interpretazione è accolta dalla Struttura per il monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero delle finanze ai sensi dell’art. 15 del TUSP, la quale – con atto di orientamento 10 giugno 2019 – ha

osservato che per l'individuazione del compenso annuo massimo che può essere deliberato in favore dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, il TUSP, rimandando all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, sembrerebbe far riferimento esclusivamente al limite ivi indicato e non anche al relativo perimetro soggettivo di applicazione, stante l'espressa abrogazione ad opera del medesimo Testo unico (art. 28, comma 1, lettera o)), del primo periodo del citato comma dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012 ove tale perimetro era indicato. Pertanto, la soglia sopra menzionata si applicherebbe agli organi amministrativi di tutte le società a controllo pubblico, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del TUSP, e non soltanto alle “*società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato*” (art. 4, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto legge). Tale avviso – osserva la Struttura ex art. 15 del TUSP - trova conforto nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 100/2017, contenente “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, in cui si precisa che “*i limiti e i criteri applicabili ai compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società, già previsti dalla normativa vigente e confermati dalla costante giurisprudenza in materia, restano in vigore e si applicano a tutte le società a controllo pubblico*”.

4. Il riferimento al fatturato 2013 tra eccessiva rigidità e margini di flessibilità.

Così chiarito l'attuale perimetro soggettivo di applicazione dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, occorre interrogarsi se il relativo vincolo sia tassativo o, all'opposto, possa considerarsi suscettibile, al ricorrere di determinate condizioni, di un'interpretazione flessibile e meno rigorosa di quella che il dato testuale lascerebbe intendere.

4.1. La questione riguarda anzitutto le fattispecie in cui, a monte, manchi del tutto il parametro di riferimento della spesa storica del 2013, per trattarsi di società costituita successivamente ovvero nella quale gli incarichi gestionali siano stati svolti, in allora, gratuitamente.

La questione è stata positivamente risolta dalla giurisprudenza contabile muovendo dall'orientamento della Sezione Autonomie (Sez. Aut. Del. n. 1/2017/QMIG) espresso con riferimento alla diversa (ma assimilabile) fattispecie vincolistica di cui all'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, la quale

introduce un taglio lineare della spesa analogo a quello disposto dall'art. 4, comma 4, d.l. 95/2012, e secondo cui *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009 né nel triennio 2007-2009 può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale dell'ente”*.

Secondo la Corte dei conti (cfr. Sez. Reg. Contr. Veneto, del. n. 31/2018/PAR) quindi, non è vietata la remunerabilità dell'incarico di amministratore in una società controllata che non abbia sostenuto oneri a tale titolo nell'esercizio 2013; ma, al contempo, non può riconoscersi all'amministrazione sociale una totale discrezionalità nel fissare detto compenso (posto che libertà verrebbe a confliggere con la *ratio* di contenimento della spesa che evidentemente informa la disciplina).

La Corte quindi, individua un correttivo secondo cui, in assenza di emolumenti erogati nel 2013, debba considerarsi, a ritroso, l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo (Sez. Reg. Contr. Veneto, del. n. 31/PAR/2018), tenendo però presente il principio per il quale il tetto di spesa così ricostruito non può comunque essere tale da eccedere il limite di stretta necessità evocato da Sez. Aut. 1/2017/QMIG, e comunque mantenendo ferma la massima quantificazione normativa attualmente disponibile di tale spesa, stabilita in euro 240mila dall'art. 11, comma 6, TUSP (cfr. Corte conti, Sez. Reg. contr. Liguria, 29/2020/PAR, che richiama la citata Sez. Reg. Contr. Veneto, del. n. 31/PAR/2018).

4.2. Più delicato è il caso in cui la società a controllo pubblico abbia sì corrisposto un emolumento all'organo amministrativo con riferimento all'esercizio 2013 e tuttavia tale emolumento risulti estremamente contenuto, così che il vincolo di cui al combinato disposto dell'art. 4, comma 4, d.l. 95/2012 e art. 11, comma 7, TUSP, comportando una (ulteriore) riduzione, finisca per privare di sostanziale significatività il compenso potenzialmente erogabile dalla società a controllo pubblico, con il rischio di dover rinunciare a professionalità adeguate, a tutto detrimento del principio di buon andamento che, come sottolineato, investe l'azione delle società in questione.

Al riguardo, occorre dare conto di una prevalente tendenza della Corte dei conti a favore di un'interpretazione estremamente rigida. In tale ottica, il limite imposto dall'art. 4, comma 4, TUSP avrebbe carattere tassativo, ammettendo un'unica deroga nella ricordata ipotesi di riscontrata assenza del dato di spesa

nell'annualità 2013 per mancanza del costo-parametro che dovrebbe fungere da limite (Corte dei conti, Sez. Reg. Contr., Lombardia, n. 88/PAR/2015; Sez. Reg. Contr. Basilicata, 10/PAR/2018; Sez. Reg. Contr. Emilia Romagna, 199/PAR/2015 e 95/2016/PAR; Sez. Reg. Contr. Liguria 29/2020/PAR); il che impedirebbe qualsivoglia superamento anche in presenza di situazioni nuove e contingenti come, ad. es., aumentate competenze della società o ampliamento della relativa struttura in esito a operazione di aggregazione derivate dalla necessità di dare attuazione a piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Il panorama è peraltro frastagliato in quanto altro indirizzo, prendendo le mosse dagli stessi presupposti che inducono (pacificamente) a ritenere che il vincolo non operi laddove il dato relativo al 2013 non sia disponibile, considera assimilabile a siffatta fattispecie quella in cui il dato di riferimento indicato dalla norma sia assolutamente privo di significatività; il che ricorre laddove il valore del costo sostenuto nel 2013 sia talmente esiguo da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, così come nel caso di una società dall'oggetto sociale e dalla *governance* talmente modificati (rispetto al 2013) da farla considerare come un soggetto nuovo (Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Friuli Venezia Giulia, 15/2020/PAR).

In tali casi, pertanto, il parametro del 2013 non può atteggiarsi come assoluto. Nondimeno – avverte l'orientamento di cui qui si dà atto – l'amministrazione, constatata la sostanziale e concreta inapplicabilità di tale riferimento, rimane astretta all'onere di dimensionare e contenere i compensi entro limiti riconducibili ai parametri di sana gestione. L'amministrazione, in altri termini, è tenuta comunque ad autolimitarsi, determinando - sulla base di canoni di ragionevolezza che coniughino gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa - i valori di compenso che, anche considerando altre realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, possano considerarsi adeguati alla luce di un'ottica di contenimento.

Con l'aggiunta di una postilla: la soluzione così prospettata ha carattere transitorio, dovendo recedere automaticamente con l'emanazione del decreto previsto dall'art. 11, comma 6, del TUSP, nell'eventualità in cui i presupposti riferibili alla sana gestione considerati per dimensionare transitoriamente il limite dei compensi avessero determinato livelli di costo superiori e incompatibili con la disciplina attuativa del TUSP rinvenibile nel decreto in questione.

5. I motivi a sostegno di un'applicazione ragionata.

Proprio il carattere transitorio del persistente vigore dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. 95/2012 ne suggerisce un'applicazione flessibile, filtrata attraverso canoni di ragionevolezza e adeguatezza.

Invero, il fatto che si tratti di disposizione vigente “*Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6*”, e dunque non espressione di una determinazione durevole del legislatore, rende poco giustificabile un rigido ancoraggio al dato letterale, laddove questo possa implicare, a carico della società e, indirettamente, dell'amministrazione socia, conseguenze pregiudizievoli di dubbia razionalità, perché, appunto, connesse all'autistico rispetto di un vincolo assolutamente precario, la cui persistenza si giustifica, alla luce di una lettura sistematica, unicamente al fine di evitare un provvisorio vuoto di disciplina.

Ciò vale ancor di più considerando che il limite (e il parametro) contemplato dall'art. 4, comma 4, d.l. 95/2012 è stato introdotto nell'ordinamento (come si è visto essere stato chiarito dalla Consulta) per le sole società strumentali.

Si è venuta quindi a creare una situazione per la quale da un lato le società strumentali hanno contenuto il compenso entro l'80% di quello erogato per il 2013 sin dalla prima applicazione della norma (nella consapevolezza di esservi soggette sin dalla sua entrata in vigore), e dunque, in teoria (dando per scontato che esse si siano adeguate alla norma) ad oggi sono già in linea con tale limite, così che il suo rispetto non implica alcuna traumatica discontinuità rispetto al compenso più recentemente erogato; mentre dall'altro le società a controllo pubblico non strumentali (tra cui la rilevante categoria delle società che gestiscono servizi di interesse generale, spesso caratterizzate da maggiore complessità strutturale) solo a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 sono state chiamate a contenere il compenso entro l'80% di quello erogato per il 2013 e dunque vi è il rischio che esser possano trovarsi in difficoltà nella (presumibile) eventualità che, dopo aver incrementato il compenso degli amministratori nel periodo 2013-2016 (del tutto legittimamente in base alla normativa *ante* TUSP), debbano applicare una repentina e non programmata contrazione del compenso in totale discontinuità con l'andamento immediatamente precedente (in ossequio all'interpretazione letterale di una norma pensata per operare nei confronti di altra categoria di società), e con il rischio di non poter trattenere le professionalità adeguate.

Si pensi al caso, tutt'altro che infrequente, di società avente a oggetto la gestione di servizi di interesse generale, che abbia erogato all'organo gestorio un compenso contenuto nel 2013 perché in fase di ristrutturazione e che, superato lo stato di crisi, eventualmente attraverso un'apertura del capitale a soci privati operativi passando dal modulo *in house* a quello misto, abbia quindi raggiunto risultati lusinghieri che hanno giustificato l'attribuzione di compensi maggiori agli amministratori meritevoli per l'esito positivo dell'operazione.

In tali casi è evidente che il dato del 2013, come base di calcolo della riduzione imposta ex art. 4, comma 4, d.l. 95/2012, risulta assolutamente non significativo, perché privo di omogeneità rispetto all'esercizio in cui la riduzione deve essere applicata (in quanto riferito a due società sostanzialmente diverse – *in house* e PPP – e in due fasi economiche opposte).

Le considerazioni sin qui svolte inducono quindi a ritenere che una severa e aprioristica adozione del dato del 2013, in tanto si configura –tendenzialmente - come ragionevole, in quanto riferita esclusivamente a società strumentali; le quali sole erano tenute a conformarsi al vincolo della riduzione all'80% già con l'introduzione del d.l. 95/2012 (alla luce della ricordata giurisprudenza costituzionale) e per le quali sole, dunque, il rispetto della norma non comporta, oggi, repentini scompensi, perché in lineare continuità con un contenimento dei costi di amministrazione inaugurato già in occasione della prima applicazione della norma (quindi, in estrema contiguità con il dato 2013 e, presumibilmente, ormai consolidatosi).

Altrettanto rigore non pare invece potersi predicare per le società a controllo pubblico diverse dalle strumentali, per le quali, ferma la soggezione all'art. 4, comma 4, d.l. 95/2012 in chiave di contenimento di costi entro l'80%, il dato del 2013 (operante solo in virtù di una sopravvenuta estensione dell'ambito soggettivo di operatività del d.l. 95/2012, peraltro, si ripete, meramente transitoria stando alle intenzioni esplicitate del legislatore del d.lgs. 175/2016) potrebbe innestarsi, inopinatamente, su realtà obiettivamente non rapportabili a quella risalente al 2013, con effetti dirimpenti ed estranei, se non addirittura contrari, alla *ratio* che l'art. 11, co. 7 del TUSP intende perseguire.

Ma lo stesso potrebbe valere – secondo quanto lascia intendere la giurisprudenza contabile più incline a un'applicazione ragionata della norma - rispetto a società strumentali che si configurino come realtà talmente mutate rispetto al 2013 da rendere la rigida applicazione della norma contraria ai

principi di sana gestione e quindi controproducente in un'ottica di buon andamento.

Se dunque, in accordo con le indicazioni della struttura di cui all'art. 15, TUSP, è indiscutibile che il rinvio operato all'art. 4, co. 4, d.l. 95/2012, e con esso l'imperativo generale di contenere i costi degli organi amministrativi, valga per tutte le società a controllo pubblico, cionondimeno le specificità proprie della singola fattispecie, unita a considerazioni legate all'evoluzione della disciplina transitoria e alla sua caducità, dichiarata *ab origine* dal TUSP, inducono a suggerire una certa flessibilità, tale da ammettere che l'amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento, possa discostarsi dal dato del 2013 per fare così riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività ed omogeneità, sulla quale applicare la prescritta riduzione; ovvero, comunque, autolimitandosi, pervenendo a una determinazione del compenso che – come indica la giurisprudenza contabile meno rigorosa – sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, in un'ottica di stretta necessità, alla luce di realtà societarie proficue di dimensioni analoghe.

Dovendosi però ribadire che la determinazione del compenso cui in tal modo si pervenga dovrà comunque essere superata laddove, a seguito dell'adozione del decreto di cui all'art. 11, comma 6, TUSP, non risulti in linea con i parametri da questo indicati.

6. Considerazioni conclusive.

Le suesposte argomentazioni, condivise nell'odierna adunanza dell'Osservatorio, conducono quindi alla pronuncia di un atto di orientamento interpretativo di possibile ausilio valutativo in sede applicativa delle disposizioni esaminate indirizzo espresso nei termini che seguono:

- a) a norma dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il vincolo di cui all'art. 4, comma 4, d.l. 95/2012 è esteso a tutte le società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. *m*) del medesimo d.lgs. 175/2016;
- b) considerata la natura transitoria dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 e al fine di neutralizzare eventuali anomalie operative connesse alla intrinseca caducità della disposizione e alle specificità del caso concreto, potrebbe

essere considerato dall'amministrazione controllante, in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento (quali, ad es., la assoluta non significatività del dato relativo al 2013, in virtù delle profonde modificazioni che hanno interessato la società, sì da renderla non assimilabile né paragonabile, strutturalmente e qualitativamente, alla configurazione del 2013) di discostarsi dal dato del 2013 per fare riferimento ad altra annualità, dotata di maggiore significatività e omogeneità, sulla quale applicare la riduzione dell'80% prevista dall'art. 4, comma 4, d.l. 95/2012; ovvero, in caso di indisponibilità del dato relativo al 2013 (per essere la società costituita successivamente) di considerare la possibilità di procedere autonomamente all'individuazione del tetto di spesa, secondo un criterio di stretta necessità;

- c) resterebbe fermo l'obbligo per l'amministrazione controllante, nel procedere nel senso chiarito alla lett. b) che precede, di assicurare che la riduzione operata nell'ambito di un'applicazione flessibile dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016, sia in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, alla stregua di un criterio di stretta necessità, anche considerando realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, rimanendo in ogni caso invalicabile la soglia di € 240mila fissata dall'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016;
- d) il compenso così determinato andrebbe comunque immediatamente corretto qualora risulti non compatibile con i parametri fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016.